



COMUNE DI DRESANO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

(APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° 17 DEL 26.06.2003)

INDICE

- ART. 1** AMBITO D'APPLICAZIONE
- ART. 2** RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE – ECCEZIONI
- ART. 3** DIVIETI RELATIVI AL VERDE PUBBLICO E
 PRIVATO DI PREGIO O DI PARTICOLARE
 INTERESSE
- ART. 4** ECCEZIONI
- ART. 5** PROTEZIONE DEL VERDE IN CASO DI
 CONCESSIONI EDILIZIE
- ART. 6** VERDE PRIVATO DI PREGIO O DI PARTICOLARE
 INTERESSE STORICO, AMBIENTALE O
 PAESAGGISTICO
- ART. 7** INTERVENTI OBBLIGATORI
- ART. 8** SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA – OBBLIGO
 ABBATTIMENTO DI ALBERI MALATI O MORTI –
 LORO SOSTITUZIONE
- ART. 9** CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART. 10** INTERVENTI PER OPERE CON MANOMISSIONE
 DI AREE VERDI PUBBLICHE
- ART. 11** NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI
 PUBBLICI A SCOPO DI MANIFESTAZIONI
- ART. 12** SANZIONI
- ART. 13** SANZIONI ACCESSORIE
- ART. 14** NUOVI IMPIANTI
- ART. 15** DISTANZE DAI CONFINI DEGLI ALBERI, ARBUSTI
 E SIEPI

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali, sia esistente che di nuova formazione, escluse le zone boscate soggette a legislazione regionale (L.R. 5 aprile 1976 n° 8 e successive integrazioni), le colture arboree e le piante da frutto.
- 1.2 Sono oggetto di protezione gli alberi o gruppi di alberi con circonferenza del tronco, misurata a petto d'uomo (130 cm da terra), di almeno 80 cm e/o con almeno 12 metri di altezza; sono altresì oggetto di protezione gli alberi ritenuti di pregio con documento disposto dal Sindaco o da un suo delegato. Non sono compresi gli alberi o gruppi di alberi già soggetti a tutela in base a norme previste da leggi più restrittive del presente regolamento.
- 1.3 Sono oggetto di protezione le siepi pubbliche o private qualora rivestano particolare interesse storico, ambientale, paesaggistico rilevate ed elencate appositamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2) RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

- 2.1 Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che modifica la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'art. 1 dovrà essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che si avvarrà di consulenze di esperti qualora non esista nell'organico una competenza qualificata nel settore.
- 2.2 Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da o per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

- 2.3 Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 20 giorni, decorsi i quali esse si intendono formulate favorevolmente.
- 2.4 Nel caso di intervento urgente, inteso come intervento atto a preservare l'incolumità di persone o cose, il parere potrà essere richiesto telefonicamente o via fax, facendo seguire tempestivamente la richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dello stato del luogo antecedente l'intervento.
- 2.5 Tutti gli interventi, di qualsivoglia natura, interessanti il verde pubblico della città dovranno essere autorizzati secondo le modalità descritte nel seguente art. 10.
- 2.6 Gli interventi riassunti in Tabella A non necessitano di autorizzazione.

TABELLA A

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE

1. E' ammessa la potatura di alberi da frutto quando sono nel periodo di riposo, altrimenti verranno considerati come gli altri alberi.
2. E' ammessa la potatura di contenimento della chioma effettuata nel rispetto della forma tipica della specie e di regola interessante i rami con diametro inferiore ai 3 cm, da compiersi prima del risveglio vegetativo. E' consentita la potatura dei rami secchi anche con diametro superiore a 3 cm, avendo cura di tagliare sulla porzione di ramo eventualmente sana; altrimenti sarà opportuno eliminare il ramo in prossimità del tronco senza danneggiare il tronco stesso.
3. E' ammessa la potatura degli arbusti, quando viene effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di fioritura. E' ammesso inoltre la potatura ordinaria delle siepi avendo cura di intervenire in modo regolare mirando alla conservazione della siepe.

ART. 3) DIVIETI

3.1 Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato:

- a) abbattere, rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare alberi e siepi di cui all'art.1;
- b) effettuare capitozzature e comunque procedere a potature che vadano oltre la rimonda o modificare la forma e la struttura degli alberi e delle siepi;
- c) effettuare opere che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, per una fascia di protezione intorno alla pianta di raggio pari a 10 volte il diametro del fusto. L'ufficio valuterà la possibilità di derogare a tale norma, qualora il richiedente dimostri l'impossibilità tecnica del rispetto di questa indicazione;
- d) procedere a scavi di qualsiasi natura nel raggio di protezione delle piante;
- e) ammassare materiali di qualsiasi tipo;
- f) versare su o nel terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi.

ART. 4) ECCEZIONI AL DIVIETO DI ABBATTIMENTO

4.1 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare l'abbattimento di alberi e siepi o altro intervento prescritto, in deroga all'art. 3 quando:

- a) Il proprietario, in ottemperanza di leggi statali e/o regionali, sia obbligato a rimuovere o intervenire su alberi o siepi;
- b) dall'albero o siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
- c) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;

d) L'albero per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.

4.2 Le eccezioni elencate dovranno essere richieste per iscritto in carta semplice al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, fornendo documentazione relativa alla specie, dimensione (circonferenza ed altezza) e fotografia dell'area interessata (Allegato A).

4.3 Nel caso di interventi dettati da assoluta necessità causata da potenziale pericolo, si avrà cura di comunicare l'operazione con la massima tempestività allegando documentazione come indicato nel precedente paragrafo.

ART. 5) PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL CASO DI CONCESSIONI EDILIZIE

5.1 Le nuove costruzioni dovranno tener in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali. Gli alberi o arbusti presenti sull'area oggetto di intervento, dovranno essere dimostrati con documentazione fotografica. Alla pratica edilizia dovrà essere sempre inclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato B.

5.2 In caso di autorizzazione all'abbattimento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà chiedere al proprietario o all'Impresa costruttrice, di reintegrare nuovi alberi di precisa specie e dimensione in sostituzione di quelli rimossi. Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico richiederà una paritetica piantumazione in altro luogo.

5.3 Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale, o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a

dimora compresa la posa in opera. Tale deposito sarà svincolato dopo l'attecchimento dei nuovi alberi, verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e comunque non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora delle piante. Per la determinazione del valore delle piante si farà riferimento al listino prezzi dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

- 5.4** In sede di esame di ogni pratica edilizia il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ai sensi della L.R. n° 57/85, art. 11, quarto comma (Esercizio delle funzioni regionali in materia di bellezze naturali e sub delega ai Comuni), darà indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile. Nel caso di giardini privati o di interesse storico potranno essere utilizzate anche specie esotiche, purché rientrino in una corretta tipologia progettuale.
- 5.5** Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la realizzazione di reti interrato (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento, ecc.) e sono quindi estese anche alle ditte che realizzeranno tali impianti.
- 5.6** Nell'ambito di interventi di nuova edificazione o di Piani Attuativi occorrerà provvedere alla stesura di un progetto relativo alla sistemazione esterna ed alle aree scoperte non utilizzate per l'edificazione, accompagnato da una relazione tecnico-agronomica, redatta da un professionista (Agronomo, Forestale, Perito o Tecnico agrario) iscritto al rispettivo Albo Professionale.
Tale progetto dovrà comprendere un elaborato grafico in scala adeguata che rappresenti la sistemazione del terreno, degli alberi o degli arbusti, le eventuali opere murarie ed ogni altro elemento significativo, le strutture di supporto alla manutenzione del verde (drenaggi, impianti di irrigazione,

ecc.), le infrastrutture sotterranee (fognatura, gas, energia elettrica, acqua, ecc.).

La relazione dovrà indicare la specie e la varietà utilizzata, la sua compatibilità ambientale comprendente le caratteristiche commerciali (pianta in vaso, zolla, a radice nuda) e i sesti di impianto.

ART. 6) ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE

- 6.1** Le piante individuate dall'Amministrazione comunale come esemplari di particolare interesse sono soggette a maggior tutela e ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico. Il nominativo dell'Impresa dovrà essere comunicato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio competente.

ART. 7) INTERVENTI PRESCRITTI

- 7.1** Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà disporre l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

ART. 8) SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI AMMALATI O MORTI LORO SOSTITUZIONE

- 8.1 I sintomi di malattie o di morte di soggetti arborei dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico dal proprietario o da altra persona.
E' fatto obbligo al proprietario, previa la prevista autorizzazione, all'abbattimento dell'albero malato se non esiste la possibilità di trattamento fitosanitario e alla sua sostituzione con altra pianta previo accordo con l'Ufficio Tecnico.
- 8.2 L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi (estate o inverno) evitando la diffusione di segatura mediante aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere rapidamente allontanato ed eliminato mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate, il terreno sostituito con terra di coltivo previo trattamento con prodotti anticrittogamici.
- 8.3 Gli eventuali trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non vanno effettuati a calendario, cioè con scadenza fissa, ma programmati in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità.

ART. 9) CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

- 9.1 Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, il Comune fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa alle indicazioni degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto è previsto dal presente regolamento.

ART. 10) INTERVENTI PER OPERE CON MANOMISSIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

- 10.1 Qualsiasi intervento che coinvolga il verde pubblico o le banchine alberate dovrà essere approvato dall'Ufficio Tecnico che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.
- 10.2 Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'area oggetto di manomissione ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.
La richiesta dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la città di tutti i danni prodotti dalla manomissione.
- 10.3 In caso di intervento urgente si potrà dare comunicazione telefonica o via fax, avendo cura di far seguito con richiesta scritta corredata da documentazione fotografica dell'area attestante lo stato di fatto del sito antecedente all'intervento.
- 10.4 Gli interventi disciplinati dal presente articolo dovranno prendere atto già in fase preliminare della presenza di vegetali in loco e del loro minimo spazio vitale adeguando la progettazione nel rispetto anche della prevedibile crescita della specie. Solo in mancanza di realistiche possibilità, tecnicamente accettate e dimostrate, gli alberi, i cespugli, i prati e gli arredi potranno essere coinvolti nei lavori ricevuto comunque l'assenso preventivo dell'Ufficio Tecnico.

10.5 Nel caso i lavori penalizzino il verde esistente e non si possa ripristinarlo in modo integrale, il richiedente sarà tenuto a contribuire in modo paritetico alla riqualificazione di altra area verde indicata dall'Ufficio Tecnico.

10.6 Gli interventi che coinvolgono il verde pubblico o le banchine alberate devono attenersi alle prescrizioni tecniche presenti nell'Allegato D. La contabilizzazione di cui al comma 10.5 sono effettuate secondo le indicazioni dell'Allegato E.

ART. 11) NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO MANIFESTAZIONE

11.1 L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico a seguito della presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.

11.2 Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione delle chiome degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziate dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso.

Le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché siano cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro. Attorno alla pianta dovrà mantenersi un'area di rispetto pari a 10 volte il diametro della stessa e comunque mai inferiore ai 4 metri per evitare costipamento del terreno e danno agli apparati radicali. L'ufficio valuterà la possibilità di derogare a tale norma, qualora il richiedente dimostri l'impossibilità tecnica del rispetto di questa indicazione.

11.3 L'accesso dei mezzi di servizio dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato e le strutture,

preferibilmente, dovranno essere posizionate su spiazzi o piazzole, salvaguardando la possibilità di transito pedonale.

11.4 Il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei tappeti erbosi interessati dalle strutture e interessati dalla manifestazione, secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico e ad opera della Ditta di manutenzione del verde pubblico o di altra Ditta specializzata del settore.

11.5 Per far fronte agli eventuali danni arrecati al patrimonio verde in seguito alle sopra elencate manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente sarà tenuto a versare un deposito cauzionale la cui entità sarà determinata dall'Ufficio Tecnico con il minimo in Euro 130,00 e massimo in Euro 700,00, secondo le dimensioni e tipologia del verde interessato.

11.6 La necessità di porre lungo le vie cittadine alberate illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Tecnico, dietro richiesta scritta comprensiva di impegno a risarcire la Città di tutti i danni eventualmente prodotti, tale ufficio comunale rilascerà le prescrizioni del caso e controllerà lo stato vegetazionale a seguito della rimozione di tali attrezzature.

ART. 12) SANZIONI

12.1 In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario o della ditta esecutrice dell'intervento le seguenti sanzioni:

a) interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, senza gravi danni all'albero:

da € 50,00 a € 130,00

b) interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente:

da € 130,00 a € 250,00

c) abbattimento non autorizzato di pianta di scarso valore ornamentale e/o ambientale, interventi effettuati senza autorizzazione (Art. 2) o eseguiti in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento irreparabile:

€ 400,00 per pianta

d) intervento di impermeabilizzazione del terreno (Art. 3 comma c):

€ 100,00 per pianta

e) smaltimento su o nel terreno di prodotti inquinanti (Art. 3 comma f):

€ 400,00

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto, la messa a dimora di un numero di alberi di specie, dimensioni indicate dagli Uffici comunali competenti pari al valore del danno stesso. Tali piante verranno messe a dimora dove possibile all'interno della proprietà del contravventore o eventualmente in altro luogo pubblico individuato dal competente ufficio.

f) Nel caso di abbattimento o danneggiamento grave, anche a seguito di intervento diverso da quello prescritto, di albero di particolare valore ambientale e/o ornamentale o di pianta dimorante su area pubblica, in aggiunta alla contravvenzione citata al punto c), il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà richiedere la messa a dimora di pianta di valore pari al danno subito calcolato secondo i parametri espressi nella successiva metodologia per la stima del valore ornamentale (Allegato E), le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con il competente Ufficio Tecnico.

ART. 13) SANZIONI ACCESSORIE

13.1 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, può imporre:

a) la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno;

b) l'impianto di nuove essenze, anche in area pubblica, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

ART. 14) NUOVI IMPIANTI

14.1 Al fine di evitare, in occasione di nuovi impianti, la scelta di specie che possano di seguito creare problemi di ingombro o danno, in allegato C è fornito un elenco di specie, autoctone o acclimatate, per ognuna delle quali sono riportati i seguenti dati :

a) dimensioni tipiche;

b) tipologia dell'apparato radicale;

- c) resistenza a fattori fisici (carenza d'acqua, costipamento del terreno);
- d) scarsa sensibilità ad agenti chimici (anidride solforosa, fluoro, ossido d'azoto);
- e) attitudine a costruire barriera antirumore;

14.2 In occasione di nuovi impianti si considera l'ampiezza dello spazio disponibile per confrontarla con le dimensioni, con la tipologia dell'apparato radicale e con altri fattori riportati nell'allegato C.

ART 15) DISTANZE DAI CONFINI DEGLI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI

15.1 Le nuove piantumazioni di alberi, arbusti e siepi presso il confine di proprietà, fatti salvi gli usi e le consuetudini locali, rispettano le regole e le distanze indicate dal Codice Civile negli art. da 892 a 896, riportati nell'allegato F.

ALLEGATO A:

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO
ARBOREO**

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Del Comune di Dresano (MI)

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione per interventi sul patrimonio arboreo

(regolamento comunale approvato con delibera del c.c. n° 17 del 26.06.2003)

Il sottoscritto.....
residente in
via.....n°.....
.. tel..... in qualità di

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare interventi di:

Potature

Abbattimento

su n° piante di di
circonferenza presenti all'interno
della sua proprietà in via
..... n° in quanto
.....
.....

Esecutore dei lavori sarà la Ditta
sita in via
..... tel.

In attesa di sopralluogo di successiva risposta si inviano distinti saluti

Data

Firma

In allegato vengono forniti: documentazione fotografica

ALLEGATO B:

**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE
IN CASO DI LAVORI EDILIZI**

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Del Comune di Dresano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo
all'interno del lotto interessato all'intervento
edilizio**

(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.
n°..... del

Il sottoscritto

.....
residente in via
..... n°.....tel
..... in qualità di proprietario del terreno sito in
..... via
..... n° ed
identificato dal mappale n°..... foglio
n°.....

DICHIARA

(annullare l'ipotesi che non ricorre)

- 1) che non vi sono all'interno del citato lotto, alberi protetti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale del Verde e che pertanto non vi è necessità di alcuna autorizzazione;
- 2) che il patrimonio arboreo protetto sito all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto allegata alla presente, consiste in n°..... esemplari di seguito elencati:

n°	Nome botanico	Circonferenza tronco (a 130 cm dal suolo)	Altezza stimata (metri)

Se sussistono le condizioni del punto 2)

inoltre DICHIARA

a) che il patrimonio arboreo elencato non sarà in alcun modo interessato ai lavori oggetto della presente richiesta e nell'area di rispetto calcolata come dispongono gli artt. 5 e 10 del Regolamento Comunale del Verde non verranno realizzati scavi, non si opererà impermeabilizzazioni del terreno, non verranno effettuati depositi di materiali o versamento di sostanze dannose.

b) che a carico degli esemplari citati al prospetto precedente sono previsti interventi vietati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Verde e richiedono deroga per le seguenti motivazioni:

Si richiede pertanto relativa **AUTORIZZAZIONE** impegnandosi fin d'ora nel seguire le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico e le prescrizioni contenute nel Regolamento

Data

Firma

ALLEGATO C:

Considerate le molteplici richieste poste dai cittadini per l'abbattimento di piante (in particolare modo cedri o abeti) poste a dimora senza considerare le loro reali esigenze, si ritiene utile consigliare alcune specie sia autoctone che acclimatate per nuovi impianti. Le specie consigliate vengono di seguito riportate:

**TABELLA B
SPECIE AUTOCTONE O NATURALIZZATE IDONEE**

Alberi

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Acer campestre | Acero campestre |
| Alnus glutinosa | Ontano nero |
| Carpinus betulus | Carpino bianco |
| Celtis australis | Bagolaro |
| Cornus mas | Corniolo |
| Fraxinus excelsior | Frassino |
| Juglans regia | Noce |
| Malus sylvestris | Melo selvatico |
| Morus alba | Gelso bianco |
| Morus nigra | Gelso nero |
| Platanus hybrida | Platano |
| Populus alba | Pioppo bianco |
| Populus canescens | Pioppo grigio |
| Populus nigra | Pioppo nero |
| Populus nigra italica | Pioppo cipressino |
| Populus tremula | Pioppo tremolo |
| Prunus avium | Ciliegio selvatico |
| Prunus cerasifera | Mirabolano |
| Prunus cerasus | Amareno |
| Quercus robur | Quercia farnia |
| Salix alba | Salice bianco |
| Salix alba vitellina | Salice dorato |
| Tilia cordata | Tiglio riccio |
| Ulmus minor | Olmo campestre |

Arbusti

Berberis vulgaris
Buddleja davidii
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Salix caprea
Salix cinerea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Syringa vulgaris
Viburnum lantana

Crespino
Buddleia
Nocciolo
Sanguinello
Biancospino
Fusaggine
Ligustro
Prugnolo
Spinocervino
Salicone
Salice cinereo
Salice da vimini
Sambuco
Lillà
Lantana

TABELLA C SPECIE ORNAMENTALI O ACCLIMATATE PER L'AMBIENTE URBANO

Alberi

Acer palmatum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Albizia julibrissin
Betula pendula
Brossoneta papyrifera
Catalpa bignonioides
Cercis siliquastrum
Fagus sylvatica
Fraxinus ornus
Gleditschia triachantos
Ilex aquifolium
Juglans nigra
Koelreuteria paniculata
Lagerstroemia indica
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia spp.

Acero giapponese
Acero riccio
Acero di monte
Acero saccharino
Ippocastano
Albizia
Betulla
Gelso da carta
Catalpa
Albero di giuda
Faggio
Orniello
Spino di Cristo
Agrifoglio
Noce nero
Koelreuteria
Lagerstroemia
Liquidambar
Albero dei tulipani
Magnolia

Ostrya carpinifolia
Paulownia tomentosa
Picea abies
Picea glauca
Picea omorika
Pinus nigra
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Platanus hybrida
Prunus cerasifera
Prunus serrulata
Punica granatum
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus petraea
Ginkgo biloba
Quercus pubescens
Quercus rubra
Sophora japonica
Sorbus spp.
Tamarix spp.
Taxodium distichum
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Thuja orientalis
Tilia spp.
Ulmus spp.
Zelkova carpinifolia

Carpinello
Paulonia
Abete rosso
Abete bianco amer.
Abete balcanico
Pino nero
Pino strobo
Pino silvestre
Platano
Mirabolano
Ciliegio giapponese
Melograno
Cerro
Leccio
Rovere
Ginko
Roverella
Quercia rossa
Sofora
Sorbo
Tamerice
Cipresso calvo
Tasso
Tuia
Tuia cinese
Tiglio
Olmo
Zelkova

Arbusti

Aucuba japonica
Buxus sempervirens
Camelia spp.
Chanomeles japonica
Clerodendron trichotomum
Cornus spp.
Cotinus coggygria
Cytisus scoparius
Daphne mezereum
Deutzia spp.
Euonymus spp.
Forsythia intermedia
Hamamelis spp.
Hibiscus syriacus
Hydrangea spp.

Aucuba
Bosso
Camelia
Cotogno da fiore
Clerodendro
Corniolo
Scotano
Ginestra
Fiordistecco
Deutzia
Eponimo
Forsizia
Amamelide
Ibisco
Ortensia

Hypericum spp.
 Jasminum spp.
 Juniperus communis
 Kerria japonica
 Laburnum anagyroides
 Lavandula angustifolia
 Lonicera caprifolium
 Magnolia spp.
 Mespilus germanica
 Paeonia spp.
 Philadelphus coronarius
 Pinus mugo
 Prunus laurocerasus
 Pyracantha coccinea
 Rhododendron spp.
 Rhus typhina
 Spirea spp.
 Viburnum spp.
 Veigela
 Wisteria spp.

Weigela spp.
 Gelsomino

 Cherria
 Maggiociondolo
 Lavanda
 Caprifoglio
 Magnolia
 Nespolo
 Peonia
 Filadelfo
 Pino mugo
 Lauroceraso
 Agazzino
 Rododendri Azalee
 Sommacco
 Spirea
 Viburno
 Glicine
 Ginepro

In linea generale nel caso di nuovi impianti è opportuno tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

In via propositiva si segnalano i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi (m)	Sesto di impianto (m)	Distanza minima da cordolo marciapiede (m)	Distanza minima da edifici (m)
> 20	12	3	8
16	10	2	6
12	8	2	4
8	6	1.5	3
6	4	1.5	3

ALLEGATO D: Prescrizioni tecniche

Nel caso di scavi la distanza minima della luce netta dello scavo non potrà essere inferiore a metri 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza, metri 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'Ufficio Tecnico, nel caso di comprovata impossibilità ad operare come descritto, è autorizzato a concedere deroghe alle distanze su richiesta scritta del richiedente, prescrivendo accorgimenti tecnici atti alla massima salvaguardia dell'apparato ipogeo od epigeo delle piante (scavi a mano, rispetto radici portanti, impiego di attrezzature particolari come spingitubo); per contro tale Ufficio può, nel caso di coinvolgimento di piante di particolare interesse ambientale e/o paesaggistico di prescrivere l'assoluto rispetto delle distanze citate o richiedere distanze superiori.

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione delle radici queste dovranno essere asportate con taglio detto mediante utilizzo di motoseghe o cesoie e contestualmente disinfettate con opportuni anticrittogamici con rispetto dei relativi tempi di asciugatura (due ore circa).

In caso di posa di pavimentazioni impermeabili dovrà essere lasciata attorno alla pianta una fascia di protezione di raggio pari a 10 volte il diametro del fusto. Potrà essere richiesto dai competenti uffici la posa di cordoli o altre protezioni per la salvaguardia delle piante.

Tutti gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti per evitare qualsiasi danno alle radici, al fusto e alla chioma. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni, anche se temporanee, accatastamenti di attrezzature e materiali nel raggio di rispetto della pianta, nonché l'apposizione di chiodi, cavi elettrici o corpi illuminanti sugli alberi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento di acque di lavaggio, nella manipolazione di sostanze inquinanti, nonché nel governo di fonti di calore che dovranno essere poste necessariamente all'esterno dell'area di proiezione della chioma.

Qualsiasi intervento di potatura da farsi sia all'apparato epigeo o ipogeo dovrà essere effettuato a spese del concessionario da parte della Ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore sotto controllo del personale dell'Ufficio Tecnico.

Il materiale di risulta degli scavi contenente inerti, pietrame, ciottoli dovrà essere allontanato accuratamente e dovrà essere ripristinato l'originario livello con terra di coltura. Le caratteristiche di tale terra di coltura dovranno essere determinate con analisi chimico fisiche per i seguenti parametri: tessitura (sabbia, limo argilla), pH, Sostanza Organica. Il referto analitico sarà vagliato dall'Ufficio Tecnico che acconsentirà alla fornitura o ad eventuali correzioni (addizione di ammendanti organici, calcitazioni, addizione di sabbia, ecc.).

I prati manomessi dagli interventi, dopo reintegro del terreno, dovranno essere ricostituiti a spese del richiedente, previa lavorazione del terreno a profondità variabile in relazione all'entità del costipamento, dalla Ditta di manutenzione del verde pubblico o altra Ditta specializzata del settore, con miscuglio di sementi indicati dal competente ufficio. Qualora lo scavo abbia interessato un'area di particolare pregio, il reintegro, oltre le indicazioni già fornite, dovrà essere ultimato con la stesura di zolle inerbite. Nell'onere di ripristino sarà compreso anche gli interventi di adattamento per i primi 60 giorni successivi all'impianto.

ALLEGATO E

Contabilizzazione dei lavori di ripristino

La contabilizzazione dei lavori di ripristino sarà effettuata utilizzando il Computo Metrico Estimativo per la manutenzione del verde Pubblico ed in assenza di voci specifiche utilizzando l'elenco prezzi dell'Assoverde, si applicherà quindi una maggiorazione del 18% da versarsi all'Amministrazione Comunale quale rimborso per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori.

Se la manomissione è effettuata da Enti, Società o Aziende la liquidazione del ripristino sarà direttamente versata alla Ditta di manutenzione del verde pubblico, previa fatturazione vistata dall'Ufficio Tecnico, mentre la quota aggiuntiva del 18% sarà versata direttamente alla Amministrazione Comunale.

Se la manomissione è effettuata da privati sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare le opere di ripristino e la maggiorazione dovuta.

Qualora l'opera di ripristino interesserà una superficie inferiore ai 200 mq il lavoro sarà conteggiato in economia.

Metodologia per la stima del valore ornamentale

La stima del valore ornamentale rappresenta l'indennizzo calcolato con procedimento parametrico tenuto conto del prezzo di acquisto, desunto dall'Elenco Prezzi Assoverde, del valore estetico, dell'ubicazione urbana, delle dimensioni e condizioni di salute.

Il valore ornamentale sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$V.o. = (a \times b \times c \times d) - e$$

dove

a - prezzo di vendita al dettaglio della pianta diviso 10.

tale prezzo dovrà considerare una pianta ben formata con circonferenza del tronco a 130 cm dal suolo di 10-12 cm per le latifoglie e 15 - 18 cm per le conifere

b - indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
- 9 = pianta sana, vigorosa in filare
- 8 = pianta sana, vigorosa in gruppo
- 6 = pianta sana, media vigoria solitaria o esemplare
- 5 = pianta sana, media vigoria in filare
- 3 = pianta sana media vigoria in gruppo
- 1 = pianta sana, poco vigorosa o fine ciclo vegetativo

c - indice secondo la localizzazione

- 8 = centro città
- 6 = media periferia
- 4 = periferia
- 2 = zone esterne

d - indice secondo le dimensioni

Circonf.	indice	Circonf.	indice	Circonf	indice
30	1	120	11	220	21
40	1.4	130	12.5	240	22
50	2	140	14	260	23
60	2.8	150	15	280	24
70	3.8	160	16	300	25
80	5	170	17	320	26
90	6.4	180	18	340	27
100	8	190	19	360	28
110	9.5	200	20	380	29

e - deprezzamento

potatura leggera di rami secchi	10%
potatura forte di branche principali	30%
presenza di cavità	50%
potatura forte e cavità	70%

L'indennizzo spettante sarà di conseguenza valutato:

$$I = V.o. + S.a. - V.i.$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute)

V.i. = Valore di realizzo della vendita del legname (se effettuato)

Nel caso l'intervento comporti l'esecuzione di uno scavo entro il raggio minimo prescritto si stimerà il danno biologico sopportato dalle radici secondo la seguente procedura:

$$I : V.o. = R : 100$$

dove:

I = Indennizzo spettante

V.o. = Valore ornamentale

R = Incidenza percentuale delle radici danneggiate

892. DISTANZE PER GLI ALBERI.

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine :

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

893. ALBERI PRESSO STRADE, CANALI E SUL CONFINE DI BOSCHI.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Si gli uni o gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

894. ALBERI A DISTANZA NON LEGALE.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

895. DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZA NON LEGALE.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale (892).

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine

896. RECISIONE DI RAMI PROTESI O DI RADICI.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.